

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 11 dicembre 2017

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 dicembre 2017.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dalla sen. Angela D'ONGHIA dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. (17A08421) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 28 novembre 2017.

Modifica delle specifiche tecniche di cui all'articolo 10 del decreto 4 agosto 2015 concernente l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario. (17A08181) Pag. 1


Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 14 novembre 2017.

Modifica al decreto 11 luglio 2016 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Marrone di Serino per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. (17A08272)..... Pag. 2

DECRETO 14 novembre 2017.

Modifica al decreto 16 ottobre 2014 con il quale al laboratorio IMAVI S.r.l., in Moie di Maiolati Spontini è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (17A08273)..... Pag. 2



PROVVEDIMENTO 28 novembre 2017.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Arancia del Gargano» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1017 del 30 agosto 2007. (17A08271) Pag. 4

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 13 novembre 2017.

Scioglimento della «Betelgeuse società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (17A08248). Pag. 7

DECRETO 13 novembre 2017.

Scioglimento della «Bellatrix società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (17A08249). Pag. 8

DECRETO 20 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «CRS sociale società cooperativa sociale a r.l.», in Ladispoli. (17A08280) Pag. 8

DECRETO 24 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lavoro & Logistica società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (17A08278). Pag. 9

DECRETO 24 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Sicomoro Altotevere - società cooperativa sociale Onlus in liquidazione», in Monte Santa Maria Tiberina e nomina del commissario liquidatore. (17A08279) Pag. 10

DECRETO 29 novembre 2017.

Gestione commissariale della «Giarranas società cooperativa », in Villacidro e nomina del commissario governativo. (17A08275). Pag. 11

DECRETO 29 novembre 2017.

Gestione commissariale della «Cooperativa Luce - società cooperativa sociale», in Corropoli e nomina del commissario governativo. (17A08276) Pag. 12

DECRETO 29 novembre 2017.

Gestione commissariale della «Decima II - società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario governativo. (17A08277) Pag. 13

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 novembre 2017.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 luglio all'8 agosto 2017 nel territorio dei Comuni di Antey-Saint-André, di Bionaz, di Brissogne, di Brusson, di Courmayeur, di Morgex, di Ollomont, di Oyace, di Pollein, di Rhêmes-Notre-Dame, di Rhêmes-Saint-Georges, di Saint-Vincent e di Valtournenche nella Regione autonoma Valle d'Aosta. (Ordinanza n. 492). (17A08274) Pag. 14

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 27 novembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Elocon», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1935/2017). (17A08250) Pag. 18

DETERMINA 27 novembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sibilla», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1936/2017). (17A08251) Pag. 19


DETERMINA 27 novembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Germed », ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1937/2017). (17A08252) Pag. 20

**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni**

PROVVEDIMENTO 27 novembre 2017.

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2018, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 64). (17A08322). Pag. 22



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Yovis» e «Eptavis» (17A08168) *Pag.* 23

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Longastatina». (17A08169) *Pag.* 23

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketodol». (17A08170) *Pag.* 24

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossicodone e Naloxone Sandoz». (17A08179) *Pag.* 24

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xsysto». (17A08180) *Pag.* 24

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pramipexolo Zentiva». (17A08253) *Pag.* 25

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Avviso relativo al rilascio di una nuova funzionalità a valere sui libretti di risparmio postale nominativi ordinari (17A08389) *Pag.* 25

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Rilascio di *exequatur* (17A08321) *Pag.* 25

**Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare**

Avviso relativo al bando pubblico per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici. (17A08270) *Pag.* 26

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano» (17A08388) *Pag.* 26

**Ministero
dello sviluppo economico**

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Fiduciaria San Luigi s.r.l.», in Castiglione delle Stiviere. (17A08265) .. *Pag.* 27


Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Fiduciaria Valdarno S.r.l.», in Firenze. (17A08268) .. *Pag.* 27

Avviso relativo al decreto 10 novembre 2017, di adozione della strategia energetica nazionale. (17A08269) *Pag.* 27

Regione Puglia

Approvazione definitiva della variante al PRG del Comune di Santeramo in Colle. (17A08266) .. *Pag.* 27

Approvazione definitiva della variante normativa al PRG del Comune di Corato. (17A08267) *Pag.* 27





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 dicembre 2017.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dalla sen. Angela D'ONGHIA dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2016, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Viste le dimissioni rassegnate dalla sen. Angela D'ONGHIA dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dalla sen. Angela D'ONGHIA dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente
del Consiglio dei ministri*

FEDELI, *Ministro dell'istruzione,
dell'università e
della ricerca*

*Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. n. 2350*

17A08421

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 novembre 2017.

Modifica delle specifiche tecniche di cui all'articolo 10 del decreto 4 agosto 2015 concernente l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163;

Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163, il quale dispone che con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le regole tecniche-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario;

Visto il decreto direttoriale del 4 agosto 2015, recante le specifiche tecniche relative alla fase introduttiva del processo tributario telematico;

Visto in particolare l'art. 14 del suddetto decreto 4 agosto 2015, che consente l'adeguamento delle regole tecniche all'evoluzione scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Rilevata la necessità di modificare le specifiche tecniche di cui al comma 3 dell'art. 10 del decreto 4 agosto 2015;

Acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale, espresso con determinazione n. 332 del 27 novembre 2017;

Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, espresso con delibera n. 2216 del 14 novembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 10 del decreto 4 agosto 2015 del direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, recante le specifiche tecniche relative alla fase introduttiva del processo tributario telematico, il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

«3. La dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico è di 10 MB; qualora il documento sia superiore alla dimensione massima è necessario suddividerlo in più file. Il numero massimo di documenti informatici che possono essere trasmessi con un singolo



invio telematico è pari a cinquanta. La dimensione massima consentita per l'insieme dei documenti informatici trasmessi con un singolo invio telematico è pari a 50 MB. Il sistema, prima della trasmissione degli atti e documenti, controlla e segnala all'utente l'eventuale superamento di uno o più dei predetti limiti».

Art. 2.

Il presente decreto acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2017

Il direttore generale: LAPECORELLA

17A08181

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 novembre 2017.

Modifica al decreto 11 luglio 2016 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Marrone di Serino per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto 11 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2016, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Marrone di Serino per la quale è stata inviata istanza alla commissione europea per la registrazione come indicazione geografica;

Vista la nota della Commissione europea, direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, che esaminando la domanda di registrazione ha ritenuto necessario chiedere alcune integrazioni e informazioni supplementari al fine di proseguire la procedura di registrazione ed in particolare l'integrazione della denominazione «Marrone di Serino» con la denominazione «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino»;

Vista la nota del 28 settembre 2017 con la quale il Comitato promotore per la registrazione della IGP «Marrone di Serino», con sede in Serino (Avellino), via C.no A. De Filippis n. 5, frazione Rivottoli, Vic. III, a seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione europea, ha integrato la denominazione «Marrone di Serino» con la denominazione «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino»;

Vista la nota ministeriale del 13 novembre 2017 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso alla Commissione UE il documento

unico modificato con l'integrazione della denominazione «Marrone di Serino» con la denominazione «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino»;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della commissione UE e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Decreta:

Art. 1.

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 11 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2016 alla denominazione «Marrone di Serino» è integrata con la protezione della denominazione «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino».

Art. 2.

La denominazione «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.it

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A08272


DECRETO 14 novembre 2017.

Modifica al decreto 16 ottobre 2014 con il quale al laboratorio IMAVI S.r.l., in Moie di Maiolati Spontini è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;



Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 16 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 257 del 5 novembre 2014 con il quale al laboratorio IMAVI S.r.l., ubicato in Moie di Maiolati Spontini (Ancona), via Ancona n. 27/29 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 13 novembre 2017 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 settembre 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;


Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 16 ottobre 2014.

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 16 ottobre 2014 per le quali il laboratorio IMAVI S.r.l., ubicato in Moie di Maiolati Spontini (Ancona), via Ancona n. 27/29, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità fissa (da calcolo) (2 - 10 g/l)	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità volatile (0,03 - 2 g/l)	OIV MA-AS313-02 R2015
Acido sorbico (20-200 mg/l)	OIV MA-AS313-14A R2009
Ceneri (0,5 - 4,0 g/l)	OIV MA-AS2-04 R2009
Diglicoside malvosidico (ibridi produttori diretti) (> 15 mg/l)	OIV MA-AS315-03 R2009, Par. 2
Metanolo (25 - 400 mg/l)	OIV MA-AS312-03B R2009
Piombo (> 0,004 mg/l)	OIV MA-AS322-12 R2006
Rame (> 0,01 mg/l)	OIV MA-AS322-06 R2009
Titolo alcolometrico volumico (0,05 - 18 %vol)	OIV MA-AS312-01A R2016, Par. 4.C
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo) (5 - 18 %vol)	OIV MA-AS312-01A R2016, Par. 4.C + OIV MA-AS311-03 R2003
Zinco (> 0,01 mg/l)	OIV MA-AS322-08 R2009
Sovrapressione (100-600 kPa)	OIV MA-AS314-02 R2003
Acidità totale (2 - 20 g/l)	OIV MA-AS313-01 R2015, Par. 5.2
Biossido di zolfo (1-300 mg/l)	OIV MA-AS323-04A R2012
Biossido di zolfo (5 - 260 mg/l)	OIV MA-AS323-04B R2009
Estratto non riduttore, Estratto ridotto (da calcolo) (10 - 30 g/l)	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV MA-AS311-03 R2016
Estratto secco totale (10 - 200 g/l)	OIV MA-AS2-03B R2012
Massa volumica e densità relativa a 20°C (0,98 - 1,5 g/ml)	OIV MA-AS2-01A R2012, Par. 6
pH (2,5-4,5)	OIV MA-AS313-15 R2011
Zuccheri (glucosio+fruttosio e saccarosio) (0,3 - 200 g/l)	OIV-MA-AS311-03 R2016



Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 17 ottobre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio IMAVI S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 novembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A08273

PROVVEDIMENTO 28 novembre 2017.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Arancia del Gargano» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1017 del 30 agosto 2007.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1017/2007 della Commissione del 30 agosto 2007 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la Indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 2183/2017 della commissione del 21 novembre 2017, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 2183/2017 della commissione del 21 novembre 2017.

I produttori che intendono porre in commercio la Indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 28 novembre 2017

Il dirigente: POLIZZI


ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE
GEOGRAFICA PROTETTA
ARANCIA DEL GARGANO

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano» è riservata alle arance prodotte in un'area specifica del Promontorio del Gargano, nella Regione Puglia, completamente maturate sulla pianta e prodotte per il consumo fresco e la trasformazione, che rispettano le condizioni e i requisiti stabiliti nel presente disciplinare.



Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'indicazione geografica protetta Arancia del Gargano è riservata alle cultivar tradizionalmente coltivate, e precisamente a:

A. Tipi del gruppo Biondo Comune, tradizionalmente individuati dal nome Biondo Comune del Gargano;

B. L'ecotipo locale Duretta del Gargano, autoctona del Gargano, localmente individuata «Arancia tosta».

Biondo Comune del Gargano di forma sferica o piriforme, buccia più o meno sottile, coriacea ma con grana alquanto fine e di colore giallo-dorato intenso. Diametro: minimo 60 mm; Albedo di consistenza soffice e di media aderenza, asse carpellare irregolare, medio, semipieno. Polpa e succo color giallo arancio, con contenuti in zuccheri non inferiori al 9%, acidità inferiore all'1,2%. Resa minima in succo, pressato a mano, 35%; tenore zuccherino in gradi Brix minimo 10; rapporto di maturazione, Brix/acido citrico anidro, non inferiore a 6. Per le arance destinate esclusivamente alla trasformazione il diametro minimo è di 50 mm.

Arancia Duretta del Gargano («Arancia Tosta») forma tonda od ovale, «Duretta tonda» o a «viso lungo», buccia di colore arancio chiaro con intensità varia, superficie molto liscia e finemente papillata; polpa di tessitura fine e con piccole vescichette, ambrata, croccante, semi assenti o in numero ridotto. Diametri medi dei frutti di mm 55-60. Resa minima in succo, pressato a mano, 35%; contenuto in zuccheri non inferiore al 10 %, tenore zuccherino in gradi Brix minimo 11; acidità inferiore all'1,2%. Rapporto di maturazione, Brix/acido citrico anidro, non inferiore a 6,2. Entrambi i tipi descritti devono presentare frutti pesanti e comunque non inferiori a 100 grammi, con buccia uniformemente colorata, base del peduncolo color verde vivace.

Art. 3.

Zona di produzione

Per Arancia del Gargano, s'intende il frutto prodotto e confezionato in un'area che interessa i territori di Vico del Gargano, Ischitella e Rodi Garganico e precisamente il tratto costiero subcostiero del Promontorio del Gargano che va da Vico del Gargano a Rodi Garganico, fin sotto Ischitella. L'area è identificata dai seguenti confini naturali: a nord, la linea di spiaggia compresa nel tratto contrada Calenella-Foce Torrente Romondato, ad ovest il tracciato del Torrente citato, a sud-ovest, il tratto strada provinciale Frazione Isola Varano- Ischitella e il tracciato del Torrente Pietrafitta, a sud-est i tracciati dei tratturi Canneto e San Nicola, ad est il limite del territorio del comune di Vico del Gargano rappresentato dalla contrada Calenella.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori, dei confezionatori e trasformatori è garantita la tracciabilità e rintracciabilità del prodotto. La prova dell'origine, inoltre, è comprovata da specifici adempimenti cui si sottopongono gli agrumicoltori, quali il catasto di tutti i terreni sottoposti alla coltivazione di «Arancia del Gargano», nonché la tenuta di appositi registri di produzione e la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

L'Arancia del Gargano è ottenuta da uno specifico ambiente, con una tecnica consolidata nella tradizione, idonea ad ottenere arance con specifiche caratteristiche di qualità:

5.1. I terreni

I terreni sono orograficamente inquadrabili nella fascia perimetrale del promontorio modellata in valli e vallecole. Geomorfologicamente si tratta di piccole valli calcaree con terreni della categoria suoli rossi mediterranei.

5.2. Il portainnesto

Il portainnesto, come da tradizione agronomica, è il Melangolo (*Citrus x aurantium* L.), sostituibile da altri portainnesti comunque certificati dalla normativa vigente.

5.3. Impianto e sesto d'impianto, forme di protezione

L'impianto dell'aranceto è fatto su terreni in pendio e su pianori, esposti a sud, sud-est, sud-ovest, e comunque nel pieno rispetto dei caratteri orografici e pedologici che hanno definito l'agrumicoltura garganica; su quelli in pendio si procede alla sistemazione a terrazzo, quali muretti a secco e ciglionamenti. Come da tradizione agronomica l'aranceto è consociabile con il limone «Femminello del Gargano». Le protezioni dai venti, ove necessarie, sono assicurate da frangivento vivi di leccio e alloro ed altre essenze agrarie, ovvero da reti e canneti. Il sesto d'impianto è quello tradizionale, a quinconce, e in ogni caso, con una densità d'impianto compresa tra 250 e 400 piante per ettaro. Le varietà da coltivare sono quelle definite all'art. 2.

5.4. L'allevamento

La forma da dare all'albero d'arancio è quella tipica della zona e precisamente una semisfera, localmente denominata «cupola»; l'impalcatura della stessa è costituita da due branche principali e due secondarie facendo in modo che la chioma si sviluppi secondo un cerchio inscritto in un quadrato. Pertanto la cupola internamente è cava, per favorire l'arieggiamento e le operazioni di raccolta.

5.5. Le cure colturali

Nel periodo che va da maggio ad ottobre, le piante di arancio sono irrigate. Le lavorazioni al terreno si limitano alle zappature primaverili e alle concimazioni generalmente ancora organiche; in alternativa si ricorre a concimazioni a base di perfosfati. Prima della ripresa vegetativa, periodiche potature primaverili, generalmente annuali, modellano costantemente la «cupola» e, soprattutto, garantiscono il necessario equilibrio tra attività vegetativa e produttiva. Le cure colturali continuano con la difesa, sia da avversità meteorologiche, fronteggiate con i frangivento, sia da attacchi parassitari. Le colture utilizzanti processi di natura biologica sono assoggettate alla specifica normativa.

5.6. Le rese

Le rese non devono superare le 30 tonnellate per ettaro per il Biondo Comune del Gargano e le 25 tonnellate per la cultivar locale Duretta del Gargano.

5.7. L'epoca di raccolta

L'epoca di raccolta, data la naturale e accentuata scalarità di maturazione dell'Arancia del Gargano è così stabilita:

15 aprile - fine agosto per il Biondo Comune del Gargano;

1° dicembre - 30 aprile per la Duretta del Gargano.

La raccolta è fatta manualmente e con l'ausilio di forbici. I frutti raccolti devono presentarsi sani. È vietata la maturazione artificiale dei frutti. Il confezionamento del prodotto IGP «Arancia del Gargano» può avvenire esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 3 del presente disciplinare, al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La domanda di registrazione della IGP «Arancia del Gargano» si basa sulla indubbia reputazione che nel corso dei secoli questo agrume ha conquistato presso i consumatori. Infatti, le condizioni climatiche dell'area dove insistono gli agrumeti sono tali da tradursi in notevoli vantaggi qualitativi: innanzitutto il clima non eccessivamente caldo non favorisce lo sviluppo di forti patologie sia a carico dei frutti sia



delle piante. Un secondo aspetto, legato alle condizioni climatiche, è quello che fa dell'epoca di maturazione l'autentica caratterizzazione degli agrumi garganici; non gennaio, febbraio o marzo, ma addirittura fine aprile-maggio, e anche agosto, diversi mesi dopo l'epoca di maturazione di tutte le altre aree agrumicole italiane. Un ultimo e non meno importante aspetto è la spiccata serbevolezza dell'Arancia del Gargano, che permetteva in tempi passati alle arance del Gargano di sottoporsi a viaggi di trenta e anche quaranta giorni e arrivare integri a Chicago, o New York. Contributo essenziale alla crescita e alla reputazione di questo agrume è stato dato oltre che dalle inconfondibili qualità organolettiche dell'Arancia del Gargano, e dalla sua particolare pezzatura, sintesi delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione (terreni rosso-calcarei, ricchi principalmente di ferro e manganese, generalmente acclivi, da fianchi di vallette o da tratti di fondovalle; esposizione ai venti freddi causa di repentini abbassamenti di temperatura; clima particolarmente mite, dato il sistema di dolci colline degradanti a mare), anche dalla costante opera dell'uomo, che nel corso del tempo ha maturato un importante patrimonio di conoscenze agronomiche. Le tecniche di coltivazione sono ancora quelle tradizionali, di grande rispetto per l'ambiente e di una radicata consapevolezza di un limitato uso di risorse energetiche. L'area di produzione dell'Arancia del Gargano è caratterizzata da terreni generalmente acclivi, da fianchi di vallette o da tratti di fondovalle, e presenta una temperatura che per ben otto mesi supera i 10° C, e che nei mesi più freddi si assesta sui 3-10°C. La collocazione dell'area nei quadranti settentrionali del promontorio del Gargano, la espone ai venti freddi causa di repentini abbassamenti di temperatura, di qui la necessità di particolari forme di protezione, sperimentate con efficientissimi frangivento (vivi e morti). Al di là di questi stress termici, comunque eccezionali, l'area dell'Arancia del Gargano si caratterizza con un clima particolarmente mite, dato il sistema di dolci colline degradanti a mare con cui è conformata che la rendono nettamente differente dalle aree circostanti. L'ambiente è così caratterizzato: clima della fascia a macrobioclima «mediterraneo», a bioclima mesomediterraneo (termotipo «mesomediterraneo superiore»; ombrotipo «subumido inferiore»). Dal punto di vista geomorfologico si tratta di piccole valli calcaree con terreni della categoria «suoli rossi mediterranei» (con piccoli tratti a regosuoli e suoli alluvionali) che sul piano fisico-chimico si presentano di medio spessore, con scheletro a volte abbondante, poveri di fosforo ed azoto ma particolarmente ricchi di potassio e microelementi. Il Gargano è un emblematico esempio di successo scaturito da scelte agronomiche in perfetta armonia con le vocazioni, le condizioni geo-pedo-climatiche di una piccola nicchia ambientale del Bacino dell'Adriatico. Fin dall'antichità la fama dell'Arancia del Gargano aveva valicato i confini regionali ed era menzionata nelle opere di diversi autori, tra cui lo stesso Gabriele d'Annunzio. Fin dal 1700 gli agrumi del Gargano diventano protagonisti di un'importante processione, che ancora oggi si tiene ogni anno a febbraio, in onore di San Valentino, Santo protettore degli agrumeti, durante la quale si benedicono le piante e i frutti di aranci e limoni. Sono conservati numerosi registri, fotografie, poster, locandine, a dimostrazione della straordinaria fama a livello anche internazionale raggiunta da questi straordinari ed inconfondibili agrumi del Gargano. I primi riferimenti storici sull'esistenza della coltivazione degli agrumi sul territorio risalgono all'anno 1003, grazie a Melo, principe di Bari, che, volendo dare dimostrazione ai Normanni della ricchezza produttiva delle terre garganiche, spedì in Normandia i «pomi citrini» del Gargano, corrispondenti al melangolo (arancio amaro). Nel Seicento si intensificò un notevole traffico di agrumi dei comuni di Vico del Gargano e di Rodi Garganico con i Veneziani. Questi intensi scambi commerciali continuarono anche nell'Ottocento, e la fama dell'Arancia del Gargano raggiunse persino gli altri Stati europei e gli Stati americani.

Art. 7.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è: Camera di commercio Industria artigianato e agricoltura di Foggia con sede in via Dante Alighieri n. 27 - 71100 Foggia - Tel. 0881797111 - Fax 0881726046.

Art. 8.

Etichettatura

La commercializzazione, destinata al consumo fresco e alla trasformazione, deve riguardare frutti con requisiti così come stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Il prodotto, nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofruttilicolo, può essere commercializzato:

1. in confezioni, e almeno l'80% dei frutti costituenti la confezione deve essere bollinata o incartata. I contenitori devono essere rigidi, con capienza da un minimo di 1 kg ad un massimo di 25 kg e devono essere costituiti di materiale di origine vegetale, quali legno o cartone.

2. Per le arance di calibro dal 9 al 13 destinate alla trasformazione, non è obbligatoria la bollinatura sui singoli frutti. In ogni caso sulle confezioni o sugli imballaggi ivi comprese le retine e gli imballaggi similari, devono figurare, oltre alle indicazioni previste dalla normativa vigente, la dicitura «Arancia del Gargano IGP destinato alla trasformazione», in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili e da ogni altra scritta.

Le confezioni di cui al punto 1 devono riportare le seguenti indicazioni:

«Arancia del Gargano», seguita dal nome dalle cultivar commercializzate Biondo Comune o Duretta;

il logo;

la dicitura di IGP anche per esteso;

il nome del produttore/commerciante, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, peso netto all'origine.

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Arancia del Gargano», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra quantità utilizzata della I.G.P. «Arancia del Gargano» e quantità di prodotto elaborato ottenuto;


È fatto divieto di utilizzare nomi di specie e varietà diverse da quelle contemplate nel presente disciplinare. È consentito, infine, ai produttori o confezionatori l'uso di marchi privati o di particolari indicazioni, purché non siano laudativi e non siano concepiti per trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

Il logo

Il logo di Arancia del Gargano è l'immagine qui riportata su sfondo bianco, e rappresenta una stilizzazione di due Arance, con rametto fogliato, all'interno di una corona ellissoidale; sulla corona è riportata la dicitura «Arancia del Gargano» ed in basso al centro della stessa la dicitura per esteso «Indicazione Geografica Protetta».

Caratteristiche grafiche: dimensioni pixel 486 x 398. risoluzione 200 Dpi. La corona ellissoidale è di color arancione Pantone 716 CVC. Testo «Arancia del Gargano» in carattere Arial Black tutto maiuscolo, dim 37 x 54 pixel, di color Bianco Pantone 607 CVC contornato in color Nero Pantone Quadricromia CVC. Testo «Indicazione Geografica Protetta» in carattere Miandra GD, dim 22 pt, di color bianco pantone 607 CVC in stile «Arco Prospettiva Inferiore», con ombreggiatura. Le Arance sono di colore Arancione Pantone sfumato da Pantone 716 CVC fino a Pantone 142 CVC, con sfumatura macchiettata di colore Arancione Pantone 157CVC. Il Rametto è in colore Verde Pantone 357, CVC, le foglie in colore Pantone 3435 CVC e le nervature in Verde Pantone 5767 C.





17A08271

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 novembre 2017.

Scioglimento della «Betelgeuse società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli accertamenti effettuati dall'ufficio da cui si rileva, a conferma di quanto riportato nel verbale di revisione, che la cooperativa non è in grado di raggiungere lo scopo per cui si è costituita a causa della propria inattività;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati presso il registro delle imprese, da cui si evidenzia il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata è stata restituita la mittente con dicitura «sconosciuto» e che quindi la cooperativa risulta non reperibile, situazione che risulta immutata ad oggi;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Betelgeuse società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale n. 11695111002), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Simona Fontana nata a Lanciano (Chieti) il 17 febbraio 1972 (codice fiscale FNTSMN72B57E435D), e domiciliata in Roma, via C.F. Bellingeri n. 8.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 novembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A08248



DECRETO 13 novembre 2017.

Scioglimento della «Bellatrix società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli accertamenti effettuati dall'ufficio da cui si rileva, a conferma di quanto riportato nel verbale di revisione, che la cooperativa non è in grado di raggiungere lo scopo per cui si è costituita a causa della propria inattività;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati presso il registro delle imprese, da cui si evidenzia il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata è stata restituita la mittente con dicitura «sconosciuto» e che quindi la cooperativa risulta non reperibile, situazione che risulta immutata ad oggi;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni

di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Bellatrix società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale n. 11695101003), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Simona Fontana nata a Lanciano (Chieti) il 17 febbraio 1972 (codice fiscale FNTSMN72B57E435D), e domiciliata in Roma, via C.F. Bellingeri n. 8.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 novembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A08249

DECRETO 20 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «CRS sociale società cooperativa sociale a r.l.», in Ladispoli.


IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 GAB 001008 con il quale la «CRS sociale società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Ladispoli (RM) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e l'avv. Andrea Medaglia ne è stato nominato Commissario liquidatore;



Considerato che il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo con nota in data 3 maggio 2016;

Visto che con la nota suddetta del 3 maggio 2016 è stato contestualmente comunicato l'avvio del procedimento per la revoca del sopraindicato commissario liquidatore ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 37 e 199 della legge fall. e che il commissario non ha fornito elementi in riscontro alla predetta nota;

Ritenuto che la condotta inadempiente del Commissario liquidatore costituisca giustificato motivo per la revoca dell'incarico conferito con il suddetto decreto ministeriale del 7 marzo 2008 all'avv. Andrea Medaglia;

Ravvisata quindi la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di Commissario liquidatore della «CRS sociale società cooperativa sociale a r.l.»;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Andrea Medaglia, nominato commissario liquidatore della «CRS sociale società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Ladispoli (RM) con decreto ministeriale è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, l'avv. Francesco Antonio Puccio, nato a Botricello (CZ) il 2 novembre 1958 (c.f. PCCFNC58S02B085U) e domiciliato in Roma, via Pian di Sco n. 68/A, è nominato commissario liquidatore della «CRS sociale società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Ladispoli (RM) (c.f. 05571411007) già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* con il decreto ministeriale indicato in premessa.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 novembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A08280

DECRETO 24 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lavoro & Logistica società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Lavoro & Logistica società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;


Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 188.872,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 559.648,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 41.503,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;



Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lavoro & Logistica Società cooperativa in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 07116530960) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Besozzi, (codice fiscale BSZPLA82E27F205C) nato a Milano (MI) il 27 maggio 1982 e ivi domiciliato, via Savona, n. 69.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2017

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
SOMMA

17A08278

DECRETO 24 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Sicomoro Altotevere - società cooperativa sociale Onlus in liquidazione», in Monte Santa Maria Tiberina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Il Sicomoro Altotevere - società cooperativa sociale Onlus in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dall'ultimo bilancio depositato presso il competente registro delle imprese, riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 154.404,00 si riscontra una massa debitoria a breve di € 494.316,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 435.517,00;

Considerato che in data 31 ottobre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha dichiarato formalmente di rinunciare alle presentazioni di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Sicomoro Altotevere - società cooperativa sociale Onlus in liquidazione», con sede in Monte Santa Maria Tiberina (PG), (codice fiscale 02882460542) è posta in liquidazione coatta liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Filippo Calabrese nato a Perugia il 16 agosto 1969 (codice fiscale CLB FPP 69M16 G478I) ed ivi domiciliato in Via delle Prome n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2017

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
SOMMA

17A08279



DECRETO 29 novembre 2017.

Gestione commissariale della «Giarranas società cooperativa», in Villacidro e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta nei confronti della società cooperativa edilizia «Giarranas società cooperativa» con sede in Villacidro (CA) conclusa in data 7 ottobre 2016 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 12 maggio 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di novanta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva ma che, in sede di accertamento talune gravi irregolarità risultavano non sanate, e più precisamente: non era stata deliberata dall'assemblea dei soci, la modalità di ripianamento della perdita d'esercizio 2014 con la ricostituzione del capitale sociale che risulta eroso dalla perdita d'esercizio, non erano stati esibiti i libri fiscali relativi all'esercizio 2015, non era stato deliberato dall'assemblea dei soci il compenso o la gratuità delle cariche agli amministratori, non era stato aggiornato il libro soci con riferimento alle quote sottoscritte e versate, le cariche del consiglio di amministrazione e del revisore legale dei conti non risultavano rinnovate, non risultava versato il contributo biennale di revisione per i bienni 2013/2014 e 2015/2016, non risultavano depositati i bilanci d'esercizio 2015 e 2016;

Vista la nota 281714, trasmessa via pec in data 6 luglio 2017, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che è risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di

vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78 a tutt'oggi non ricostituito né operativo atteso che le ragioni che rendono urgente il subentro del commissario governativo nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del comitato medesimo;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Carlo Crobeddu;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Giarranas società cooperativa» con sede in Villacidro (CA), codice fiscale n. 00467600920, costituita in data 6 giugno 1972, è revocato.

Art. 2.


Il dott. Carlo Crobeddu nato a Cagliari il 14 ottobre 1960 (CRB CRL 60R14 B354U) con studio in Cagliari, via Figari n. 7/B, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.



Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale.

Roma, 29 novembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A08275

DECRETO 29 novembre 2017.

Gestione commissariale della «Cooperativa Luce - società cooperativa sociale», in Corropoli e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Luce - società cooperativa sociale» con sede in Corropoli (TE) conclusa in data 12 dicembre 2016 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 8 maggio 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile.

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva ma che, in sede di accertamento, talune gravi irregolarità risultavano non sanate e più precisamente: non risulta redatto, approvato e depositato presso la D.T.L. competente il regolamento interno di cui all'art. 6, della legge n. 142/01; non risulta effettuato il versamento ai fondi mutualistici del 3% sull'utile d'esercizio riferito all'anno 2015 ai sensi dell'art. 11, legge n. 59/92; non risulta versata la sanzione di € 42,00 dovuta per ritardato pagamento del contributo di revisione relativo al biennio 2015/2016; non è stata fornita alcuna documentazione attestante il possesso da parte dei tre soci di requisiti coerenti con l'attività svolta dall'ente ai sensi dell'art. 2537 del codice civile né è stato documentato lo scambio mutualistico di tali soci con la cooperativa, in quanto nessuno di loro risulta svolgere alcun tipo di attività lavorativa;

Vista la nota 347456, trasmessa in data 24 agosto 2017, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che è risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78 a tutt'oggi non ricostituito né operativo atteso che le ragioni che rendono urgente il subentro del commissario governativo nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del comitato medesimo;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Carlo Volpe;


Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della società cooperativa «Cooperativa Luce - società cooperativa sociale» con sede in Corropoli (TE), codice fiscale n. 01909480673, costituita in data 27 settembre 2014, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Carlo Volpe nato ad Pescara il 10 aprile 1962 (C.F.: VLP CRL 62D10 G482V), domiciliato in Osimo (AN), via San Gennaro, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.



Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 29 novembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A08276

DECRETO 29 novembre 2017.

Gestione commissariale della «Decima II - società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta nei confronti della società cooperativa edilizia «Decima II - Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Roma (RM) conclusa in data 5 agosto 2016 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 18 ottobre 2017, nonché dei successivi supplementi ispettivi conclusi, rispettivamente in data 27 febbraio 2017 e in data 21 giugno 2017, con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare le irregolarità riscontrate in sede ispettiva ma che, sia in sede di accertamento che al termine dei due supplementi di verifica, talune gravi irregolarità risultavano non sanate, e più precisamente: la cooperativa non ha esibito il registro del

revisore legale aggiornato, in contrasto con le previsioni di cui agli articoli 2214 e 2421 del codice civile, applicabili al caso di specie in forza del rinvio di cui all'art. 2519 del codice civile; l'organo amministrativo ha mostrato un atteggiamento reticente di fronte alle richieste di esibizione del libro soci e del libro dei verbali delle adunanze da parte dei soci, non consentendo quindi a questi ultimi il pieno e democratico esercizio in seno alla cooperativa dei diritti e delle prerogative derivanti dalla loro qualità, in contrasto con le previsioni dell'art. 2476 del codice civile.

Vista la nota 397562, trasmessa in data 25 settembre 2017, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota pervenuta in data 3 novembre 2017, acquisita da questo ufficio con il numero di protocollo 491626 con la quale l'ente richiedeva un nuovo invio della comunicazione di avvio del 25 settembre 2017;

Vista la nota ministeriale n. 496646 trasmessa in data 8 novembre 2017 con la quale questo ufficio rappresentava che la nota pervenuta in data 3 novembre 2017 risultava assolutamente fuori temine rispetto alla citata comunicazione di avvio, risultata regolarmente consegnata nella casella di posta certificata della cooperativa, che qualsiasi eventuale chiarimento andava chiesto entro i termini, e concedeva, eccezionalmente ed a fini di trasparenza e leale collaborazione, ulteriori cinque giorni per rinvio di controdeduzioni;

Preso atto che anche questa nota è risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa e che in ordine alla stessa non sono pervenute controdeduzioni;


Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;



Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78 a tutt'oggi non ricostituito né operativo atteso che le ragioni che rendono urgente il subentro del commissario governativo nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del comitato medesimo;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Agostino Mazzeo;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Decima II - società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Roma (RM), codice fiscale n. 02359030588, costituita in data 29 novembre 1974, è revocato.

Art. 2.

L'avv. Agostino Mazzeo nato a Pisa il 5 giugno 1980 (C.F.: MZZGTN80H05G702U), domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci n. 7 è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 29 novembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 novembre 2017.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 luglio all'8 agosto 2017 nel territorio dei Comuni di Antey-Saint-André, di Bionaz, di Brissogne, di Brusson, di Courmayeur, di Morgex, di Ollomont, di Oyace, di Pollein, di Rhêmes-Notre-Dame, di Rhêmes-Saint-Georges, di Saint-Vincent e di Valtournenche nella Regione autonoma Valle d'Aosta. (Ordinanza n. 492).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 luglio all'8 agosto 2017 nel territorio dei comuni di Antey-Saint-André, di Bionaz, di Brissogne, di Brusson, di Courmayeur, di Morgex, di Ollomont, di Oyace, di Pollein, di Rhêmes-Notre-Dame, di Rhêmes-Saint-Georges, di Saint-Vincent e di Valtournenche nella Regione Autonoma Valle d'Aosta;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Autonoma Valle d'Aosta con nota dell'8 novembre 2017;


Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, l'ing. Raffaele Rocco, Coordinatore del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta è nominato Commissario delegato.



2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive dallo stesso impartite nonché dei Sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento. I predetti soggetti possono avvalersi delle strutture organizzative e del personale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e degli enti pubblici dipendenti, nonché della collaborazione degli Enti locali della Regione medesima, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispose, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dagli Enti locali e dalle strutture operative nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati ai soggetti attuatori e alle strutture operative sulla base di apposita rendicontazione delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito. È facoltà del Commissario delegato concedere anticipazioni per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3.

7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente

e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2017, nel limite massimo di euro 3.000.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Autonoma Valle d'Aosta ed i comuni interessati sono autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.



Art. 5.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266, nonché dall'art. 239 all'art. 253;

- decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;

- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i Soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Art. 6.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) comma 2 dell'art. 5, della legge n. 225/1992

1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e pro-

duktive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti ed inviate alla Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.

Art. 7.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende il fabbisogno:

a) necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/vincolati;

b) necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;


b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 8.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario



per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera a) avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 10.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 7, 8 e 9 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 7, 8 e 9 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziato con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 7, 8 e 9 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 11.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi indicati in premessa, che hanno colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 marzo 2018, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2017

Il Capo del Dipartimento
BORRELLI

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezione-civile.it, sezione provvedimenti.

17A08274



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 novembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Elocon», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1935/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;


Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;



Vista la determinazione con la quale la società Farma 1000 S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale ELOCON;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e s.m.i.;

Vista la domanda con la quale la società Farma 1000 S.R.L. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 042168029;

Visto il parere della commissione tecnico-scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Elocon» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue: confezione: «0,1% crema» tubo 30 g; A.I.C. n. 042168029; classe di rimborsabilità C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Elocon» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 novembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A08250

DETERMINA 27 novembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sibilla», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1936/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;


Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;



Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004, «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Sibilla»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C (nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 045345016;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SIBILLA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al - A.I.C. n. 045345016;

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sibilla» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 novembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A08251

DETERMINA 27 novembre 2017.


Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Germed», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1937/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n.53 del Ministro della salute, di concerto con



i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della

direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successiva modificazione e integrazione;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società Germed Pharma S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ROSUVASTATINA GERMED;

Vista la domanda con la quale la società Germed Pharma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con numeri di A.I.C. 043643016, 043643030, 043643055, 043643079;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 13 settembre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26 settembre 2017;

Vista la deliberazione n. 26 del 19 ottobre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Rosuvastatina Germed» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 043643016 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A (nota 13);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,51;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,58;



«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 043643030 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A (nota 13);
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,27;
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,00;

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 043643055 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A (nota 13);
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,45;
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,10;

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043643079 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A (nota 13);
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,72;
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,60.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Rosuvastatina Germed» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rosuvastatina Germed» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti

del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 novembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A08252

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 27 novembre 2017.

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2018, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 64).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto in particolare l'art. 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'IVASS mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e, in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;



Visto lo statuto dell'IVASS, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012;

Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2016 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata mediamente pari al 4,01%;

Dispone:

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione di cui

all'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2018 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 4,01% dei predetti premi.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e reso disponibile sul sito internet dell'IVASS.

Roma, 27 novembre 2017

Per delegazione del direttorio integrato: CESARI

17A08322

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Yovis» e «Eptavis»

Estratto determina AAM/PPA n. 1077/2017 del 6 novembre 2017

È autorizzato il seguente grouping di variazioni: C.I.4) Modifica del paragrafo 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglio illustrativo,

relativamente al medicinale «YOVIS» (A.I.C. n. 029305) nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 029305012 - «1 g granulato per sospensione orale» 10 bustine;

A.I.C. n. 029305024 - «250 mg capsule rigide» 20 capsule rigide;

A.I.C. n. 029305036 - «250 mg granulato per sospensione orale» 10 bustine

relativamente al medicinale «EPTAVIS» (A.I.C. n. 029419) nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 029419037 - «250 mg granulato per sospensione orale» 10 bustine;

A.I.C. n. 029419025 - «250 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 029419037 - «250 mg granulato per sospensione orale» 10 bustine.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Alfaisigma S.p.A.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della determinazione 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08168

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Longastatina».

Estratto determina AMM/PPA n. 1092/2017 del 14 novembre 2017

B.II.e.1.a.3) B.II.e.7.b) Si autorizza il grouping di variazioni di tipo II in oggetto, per l'aggiunta di un nuovo fornitore della siringa di vetro (Arte Corporation), utilizzata nella produzione del componente «solvente» del medicinale in oggetto, unitamente alla modifica della composizione (parti plastiche) e delle dimensioni della siringa fornita dal nuovo fornitore e modifiche editoriali relativamente alla specialità medicinale LONGASTATINA ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Codice pratica: VN2/2017/178.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A08169



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketodol».

Estratto determina AMM/PPA n. 1093/2017 del 14 novembre 2017

Aggiornamento dell'ASMF del produttore di principio attivo (Sucralfato) già autorizzato BK Giulini GmbH (versione 07B-2/2014.09.19), con cambio nome in SRL Pharma GmbH relativamente alla specialità medicinale KETODOL ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Codice pratica: VN2/2016/310.

Titolare A.I.C.: Alfaisigma S.p.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A08170

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossicodone e Naloxone Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 1094/2017 del 14 novembre 2017

Autorizzazione del grouping di variazioni, autorizzazione nuove confezioni, attribuzione numeri A.I.C.:

B.II.E.1 B) 1. B.II.F.1 B) 1. - È autorizzata la modifica dell'imballaggio del prodotto finito, modifica delle condizioni di conservazione, modifica della durata del periodo di validità del prodotto finito.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale OSSICODONE e NALOXONE SANDOZ, anche nelle forme e confezioni di seguito indicate:

A.I.C. n. 044164465 - «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 044164477 - «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 044164489 - «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 044164491 - «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 044164503 - «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 044164515 - «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 044164527 - «30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 044164539 - «30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 044164541 - «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 044164554 - «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone Hdpe.

Forma farmaceutica: 5 mg/2,5 mg, 10 mg/5 mg, 20 mg/10 mg, 30 mg/15 mg, 40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato.

Principio attivo: Ossicodone e Naloxone.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A., codice fiscale 00795170158.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopraccitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8,

comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopraccitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: (RNR) medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08179

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xsysto».

Estratto determina AAM/PPA n. 1095/2017 del 14 novembre 2017

B.II.e)5 a) 2 - È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale XSYSTO, oltre alle forme e confezioni già autorizzate, anche nella forma e confezione di seguito indicata:

A.I.C. n. 042983041 - «400 mg compresse rivestite con film» 9 compresse in blister Al/PVC-Al.

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principio attivo: Pivmecillina.

Titolare A.I.C.: Leo Pharma A/S, codice SIS 0819.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopraccitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopraccitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: (RR) medicinale soggetto a prescrizione medica.


Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08180



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pramipexolo Zentiva».

Estratto determina n. 1938/2017 del 27 novembre 2017

Medicinale: PRAMIPEXOLO ZENTIVA.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., viale Luigi Bodio 37/B - 20158 Milano.

Confezioni:

«0,088 mg compresse» 10 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 039849118 (in base 10);

«0,088 mg compresse» 60 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 039849120 (in base 10);

«0,088 mg compresse» 200 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 039849132 (in base 10);

«0,18 mg compresse» 10 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 039849144 (in base 10);

«0,18 mg compresse» 60 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 039849157 (in base 10);

«0,18 mg compresse» 200 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 039849169 (in base 10);

«0,35 mg compresse» 10 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 039849171 (in base 10);

«0,35 mg compresse» 60 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 039849183 (in base 10);

«0,35 mg compresse» 200 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 039849195 (in base 10);

«0,7 mg compresse» 10 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 039849207 (in base 10);

«0,7 mg compresse» 60 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 039849219 (in base 10);

«0,7 mg compresse» 200 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 039849221 (in base 10);

«1,1 mg compresse» 10 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 039849233 (in base 10);

«1,1 mg compresse» 60 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 039849245 (in base 10);

«1,1 mg compresse» 200 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 039849258 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse.

Principio attivo: Pramipexolo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pramipexolo Zentiva» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR) per le confezioni da 10 e 60 compresse.

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP) per le confezioni da 200 compresse.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve dare preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposi-

zione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08253

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo al rilascio di una nuova funzionalità a valere sui libretti di risparmio postale nominativi ordinari

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che, a partire dall'11 dicembre 2017, ai titolari di libretto di risparmio postale nominativo ordinario è consentito disporre bonifici SEPA nazionali in ingresso sul proprio libretto provenienti da conti correnti del circuito bancario facenti capo al medesimo intestatario o cointestatario, previa richiesta di autorizzazione presentata presso l'Ufficio postale.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cdp.it


17A08389

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 27 novembre 2017 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Michele Bollettieri, Console onorario della Federazione Russa in Bari.

17A08321



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Avviso relativo al bando pubblico per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici.

È emanato un bando pubblico per il finanziamento, a mezzo dei contributi di cui alla legge 5 gennaio 2017 n. 4 «Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 16 del 20 gennaio 2017, con riferimento alle annualità 2016 e 2017, di progetti di ricerca finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici.

Il finanziamento è riservato a progetti di ricerca di interesse per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la Salvaguardia del territorio e delle acque, relativi alle aree di ricerca strategica che seguono:

a) Area di prevenzione del rischio alluvioni a livello degli ecosistemi fluviali, attraverso la definizione di un programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino, in coerenza e ottemperanza degli obiettivi delle direttive 2000/60 e 2007/60;

b) Area sistemi integrati di gestione dei piccoli invasi collinari, allo scopo di laminazione delle piene e/o come risorsa integrativa ad uso irriguo;

c) Area analisi di stabilità degli argini e metodologie per la loro messa in sicurezza;

d) Area analisi della dinamica dei litorali in corrispondenza delle opere di difesa costiera durante le mareggiate.

Sono ammessi a finanziamento progetti di ricerca dell'importo complessivo minimo di euro 200.000,00 e fino a un massimo di euro 700.000,00.

Le domande di finanziamento devono essere inviate per posta elettronica certificata all'indirizzo dgsta@pec.minambiente.it entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - esclusivamente in formato PDF non editabile. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione alla selezione dei progetti.

Il bando completo è pubblicato in forma integrale nell'apposita sezione del sito istituzionale www.minambiente.it

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art 5 della legge n. 241/90 è la dott.ssa Marina Colaizzi.

17A08270

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 25 maggio 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Torgiano»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP «Torgiano»;

Esaminata la documentata domanda del 17 novembre 2016 e le successive integrazioni trasmesse, su istanza del Consorzio di tutela dei vini di Torgiano, dalla Regione Umbria, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Umbria;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 17 ottobre 2017, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano»;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «TORGIANO»

Al disciplinare di produzione della DOC «Torgiano» sono apportate le seguenti modifiche:

a) Art. 1 - è inserita la tipologia: «Torgiano» Spumante Rosé;

b) Art. 2 - è modificata la base ampelografica della tipologia «Torgiano» Spumante come di seguito:

«Torgiano» Spumante:

Chardonnay, Pinot grigio, Pinot nero, Vermentino, Grechetto da soli o congiuntamente minimo 70%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la Regione Umbria fino ad un massimo del 30%, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per le uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

c) Art. 2 - è inserita la seguente descrizione della base ampelografica della nuova tipologia: «Torgiano» Spumante Rosé:

«Torgiano» Spumante Rosé:

Sangiovese minimo 50%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca e/o rossa non aromatiche idonee alla coltivazione per la Regione Umbria fino ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per le uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

d) Art. 2 - è modificata la base ampelografica della tipologia «Torgiano» Vin Santo come di seguito:

«Torgiano» Vin Santo:

Trebbiano Toscano dal 20% al 70%; Sangiovese massimo 10%. Altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Umbria fino ad un massimo dell'80%, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per le uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

e) Art. 4 - è integrato con le disposizioni tecnico-produttive relative alla nuova tipologia «Torgiano» Spumante Rosé, prevedendo in particolare per detta tipologia una resa di uva ad Ha di 10 tonnellate, con un eventuale supero del 20%, una resa di uva in vino del 70%, con un eventuale supero del 5%, ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50 vol;



f) Art. 5 - per la nuova tipologia «Torgiano» Spumante Rosé sono inserite le disposizioni relative alle operazioni di spumantizzazione, analogamente alla tipologia «Torgiano» Spumante;

g) Art. 6 - sono inserite le seguenti variazioni alle caratteristiche al consumo per le tipologie di «Torgiano» Spumante e «Torgiano» Vin Santo:

«Torgiano» Spumante:

spuma: fine e persistente;

odore: fruttato, fine;

sapore: da dosaggio zero a extra dry, armonico con eventuale sentore di mela e biancospino;

«Torgiano» Vin Santo:

colore: giallo dorato, talvolta ambrato intenso e talvolta con tonalità ramate;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% di cui almeno 3% da svolgere;

acidità volatile massima: 1,8 g/l;

h) Art. 6 - sono inserite le caratteristiche al consumo per la nuova tipologia «Torgiano» Spumante Rosé di seguito indicate:

«Torgiano» Spumante Rosé:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: fruttato, fine;

sapore: da dosaggio zero a extra dry, armonico con eventuale sentore di mela e biancospino;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

17A08388

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Fiduciaria San Luigi s.r.l.», in Castiglione delle Stiviere.

Con D.D. 29 novembre 2017, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 26 luglio 1986, alla società «Fiduciaria San Luigi S.r.l.», con sede legale in Castiglione delle Stiviere (Mantova), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 01378930208, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

17A08265

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Fiduciaria Valdarno S.r.l.», in Firenze.

Con D.D. 29 novembre 2017, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 21 aprile 1988, alla società «Fiduciaria Valdarno S.r.l.», con sede legale in Firenze, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 03752090484, deve intendersi riferita alla società «Fiduciaria Capital Service S.p.a.», in forma abbreviata «FCS Fiduciaria S.p.a.», a seguito della variazione della forma giuridica da «S.r.l.» a «S.p.a.» e della contestuale variazione della denominazione sociale.

17A08268

Avviso relativo al decreto 10 novembre 2017, di adozione della strategia energetica nazionale.

Nei siti internet del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è pubblicato il decreto di adozione della Strategia energetica nazionale 10 novembre 2017, scaricabile ai link:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2037375-decreto-interministeriale-10-novembre-2017-strategia-energetica-nazionale>

<http://www.minambiente.it/comunicati/strategia-energetica-nazionale-2017>

17A08269

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva della variante al PRG del Comune di Santeramo in Colle.

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 498 del 7 aprile 2017 (esecutivo a norma di legge), ha deliberato:

di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 56/1980, la variante adottata dal Comune di Santeramo in Colle con delibera di C.C. n. 51 del 29 luglio 2016 per le motivazioni riportate in narrativa e qui in toto condivise.


17A08266

Approvazione definitiva della variante normativa al PRG del Comune di Corato.

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 214 del 21 febbraio 2017 (esecutivo a norma di legge), ha deliberato:

di approvare definitivamente di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 56/1980, per le considerazioni e motivazioni di cui alla stessa relazione in premessa, la variante normativa al PRG del Comune di Corato di cui sopra, nei termini e con le prescrizioni e precisazioni di cui alla DGR n. 1547 dell'11 ottobre 2016, integralmente recepite dal Comune stesso con propria DCC n. 98 del 28 novembre 2016.

17A08267

ADELE VERDE, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 7 1 2 1 1 *

€ 1,00

